

	Presidente	Marco Mazzoni Nicoletti
	Vice Presidente	Fabrizio Comencini Stefano Rasulo Enrico Beda Edoardo Figoli
	Dirigente	Maurizio Santone

### Deliberazione n. 15 del 24 aprile 2025

**OGGETTO:** Definizione della controversia XXXXXXXXXX / ILIAD ITALIA S.P.A. (GU14/714834/2024)

#### IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

**Preso atto** che nella seduta odierna, tenuta presso la sede di Mestre (VE), via Poerio n. 34, la composizione del Comitato è quella riportata nella seguente tabella:

	Presente	Assente
Marco Mazzoni Nicoletti	X	
Fabrizio Comencini	X	
Stefano Rasulo	X	
Enrico Beda	X	
Edoardo Figoli	X	

**Preso atto** altresì della presenza del Dott. Maurizio Santone, Dirigente dell'Ufficio Supporto Corecom del Consiglio regionale del Veneto e della presenza della Sig.ra Arianna Barocco, delegata dallo stesso alla verbalizzazione;

**Vista** la Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 ed in particolare l'art. 7 "*Funzioni del Presidente*";

**Visto** il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato ed in particolare l'art. 7 "*Verbale delle sedute*";

**Preso atto** che il Presidente ha designato quale Relatore il Dott. Antonio Maria Orlando dell'Ufficio Definizioni del Consiglio regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato;

**Vista** la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

**Vista** la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

**Visto** il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

**Visto** l'art. 12 della l.r. 10 agosto 2001, n. 18 recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)*" ai sensi del quale "*Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del Regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999*" (comma 1) e, in particolare, la "*istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati*" (comma 2, lettera z);

**Vista** la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*" (di seguito denominato *Regolamento*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

**Vista** la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*" (di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*) come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

**Vista** la “*Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, sottoscritta in data 26 marzo 2018 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto;

**VISTA** l'istanza di XXXXXXXXXXXX del 11/11/2024 acquisita con protocollo n. 0297027 del 11/11/2024;

**Visti** gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

**Considerato** che i competenti uffici, sulla base della documentazione istruttoria acquisita agli atti, hanno provveduto a svolgere l'istruttoria dalla quale risulta quanto segue:

## **1. La posizione dell'istante**

L'istante fa presente di aver acquistato una sim fisica in data 6 agosto 2024, per effettuare il passaggio da esim in quanto quest'ultima non era supportata dal nuovo cellulare. Da allora l'operatore non ha permesso di attivare la sim in alcun modo respingendo ogni tentativo di identificazione.

L'istante lamenta che, dopo aver contattato il servizio clienti telefonicamente 4 volte, una volta in negozio fisico e via PEC, non è stata data alcuna indicazione in merito alla procedura per l'attivazione o su quale fosse il problema d'ostacolo all'identificazione.

L'istante conclude chiedendo:

- 1) il rimborso di 7,5 euro al giorno per mancata attivazione fino alla data di risoluzione (dal 6/8/2024 al 13/10/2024 – 68 giorni);
- 2) il rimborso dei costi sostenuti per l'acquisto della sim (euro 9,99);
- 3) il rimborso della ricarica (10 euro);
- 4) l'indennizzo per la perdita del numero di telefono (la portabilità è impossibile senza numero attivo) dal 31/1/2024 al 13/10/2024 (riferimento 100 euro annui art. 10 indennizzo in caso di perdita della numerazione 347/18/CONS) e per il fatto di essere costretto a sottoscrivere una nuova offerta telefonica con altro operatore (20 euro).

## **2. La posizione dell'operatore**

L'operatore convenuto ha prodotto memoria difensiva in data 9 gennaio 2025. Iliad evidenzia che gli asseriti problemi di attivazione della sim fisica non sono dovuti a responsabilità o ad inefficienze della convenuta ma ad esclusiva responsabilità del ricorrente. La controparte non ha infatti provveduto ad evadere correttamente l'attività di identificazione del soggetto richiedente ed il conseguente completamento della procedura di attivazione della sim. Dagli estratti di gestione tecnica dei sistemi informatici Iliad inerenti i fatti di causa si evince che il cliente non ha completato in maniera corretta le procedure intentate in data 14/08/24, 19/08/24 e 24/08/24 per errore di identificazione del soggetto richiedente, mancato inserimento di copia leggibile del proprio documento di identità ed indicazione errata del proprio codice fiscale. Le su estese circostanze sono state specificate alla controparte dal Servizio Clienti Iliad in sede di contatto telefonico e sono altresì sempre state a sua disposizione sul proprio profilo web.

Si precisa infatti che gli estratti di gestione sono rispondenti alle evidenze presenti e sempre a disposizione del cliente sulla propria Area Personale del sito [www.iliad.it](http://www.iliad.it) La controparte era pertanto perfettamente a conoscenza dei motivi di bocciatura della procedura di identificazione necessaria per l'attivazione dell'utenza (ex legge Pisanu) e non ha sopperito alle proprie mancanze.

Si precisa all'uopo che il disposto di cui all'art. 1227 c.c. per cui “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza” è stato espressamente avvallato dalla stessa AGCOM in riferimento alla liquidazione degli indennizzi in sede di definizione ex Delibera n. 347/18/CONS.

L'Autorità ha infatti dichiarato espressamente che "...deve richiamarsi, al riguardo, il principio espresso dalle Linee guida di cui alla delibera n.276/13/CONS secondo cui "per la liquidazione degli indennizzi, si deve fare attenzione alla possibile applicazione di alcuni principi generali stabiliti dall'ordinamento, come, per esempio, quello di cui all'art. 1227 Cod. civ. sul concorso del fatto colposo del creditore. In altre parole, se l'utente, creditore dell'indennizzo da inadempimento, ha concorso nella causazione del danno o non ha usato l'ordinaria diligenza per evitarlo, l'indennizzo può essere diminuito proporzionalmente alla sua colpa e alle conseguenze o non dovuto affatto" (Delibera Agcom n. 23/17/CIR). Anche la richiesta di indennizzo per l'asserita mancata risposta al reclamo è priva di fondamento poiché non ci sono reclami del cliente rimasti privi di riscontro da parte della convenuta. Il Servizio Clienti Iliad ha infatti sempre prestato supporto al ricorrente sia telefonicamente sia per iscritto. Il reclamo del 07/09/24 depositato agli atti dal ricorrente è stato riscontrato da Iliad con la missiva del 10/09/24 ove è stato ribadito come i fatti in contestazione non dipendessero da responsabilità imputabili alla condotta di Iliad. Tale reclamo è comunque stato seguito in data 14/10/24 dal deposito del ricorso UG/708818/2024 per la conciliazione (nella quale, tra l'altro, la controparte non ha neanche radicato la procedura GU5 per ottenere gli espletamenti tecnici di oggetto del contendere).

Si precisa inoltre che tra la data del reclamo e la proposizione dell'istanza di conciliazione presso il Co.Re.Com. devono almeno comunque intercorrere i tempi contrattuali di risposta (45 giorni). In caso contrario, l'istante decade dal diritto ad ottenere la risposta al reclamo secondo la disciplina contrattuale. Sulla questione si richiama la recente pronuncia di Agcom n. 212/18/CIR in cui l'Autorità ha nuovamente ed espressamente precisato che: "per poter acclarare la mancata gestione del reclamo, infatti, è necessario che tra la data del reclamo e quella di deposito dell'istanza di conciliazione intercorrano almeno 45 giorni di tempo, cioè il lasso di tempo entro cui la Società è tenuta a gestire la segnalazione e a fornire riscontro all'utente in base alla Carta dei servizi. Diversamente, la procedura di conciliazione e, nel suo ambito, l'udienza di discussione, rappresentano l'occasione di confronto tra le parti e l'opportunità di composizione delle rispettive posizioni in luogo del reclamo: l'utente, in altre parole, rinuncia allo strumento del reclamo per servirsi della procedura contenziosa e, alla luce di ciò, la mancata risposta dell'operatore in pendenza di procedura amministrativa non risulta sanzionabile". Si sottolinea infine come il Servizio Clienti Iliad abbia comunque riscontrato l'utente anche in sede di conciliazione con la comunicazione del 14/10/24 (che si rimette a seguire) ove è stato ribadito il fatto che la sim non è stata attivata poiché i documenti forniti non erano visibili e come, pertanto, la mancata attivazione della sim non fosse imputabile a responsabilità di Iliad. Palese è comunque la correttezza e la buona fede di Iliad che, nonostante l'accaduto, in sede di conciliazione si è comunque resa disponibile ed effettuare in favore del cliente pro bono pacis sia il rimborso del costo sostenuto per l'ottenimento della sim fisica di € 9,99 sia il riaccredito di una mensilità di canone dell'offerta tariffaria attiva sulla eSim di € 9,99. Ma la controparte ha rifiutato l'offerta radicando l'odierna procedura di definizione.

Quanto agli ulteriori motivi di doglianza ai quali fanno riferimento le richieste indennitarie avanzate in ricorso, si precisa che non vi è stata alcuna perdita della numerazione XXXXXXXX e come l'utente non sia mai rimasto disservito poiché la eSim è sempre stata attiva e potenzialmente funzionante nella sua disponibilità. L'ulteriore richiesta di liquidazione del danno materiale consistente nel rimborso del costo di sottoscrizione di una nuova offerta telefonica con altro operatore è del tutto infondata oltre che inammissibile e comunque non provata agli atti della procedura.

L'operatore conclude chiedendo quindi l'integrale rigetto delle istanze di XXXXXXXXXX.

L'istante replica in data 30/1/2025 a quanto sostenuto dall'operatore, rilevando che le memorie depositate per conto di Iliad risultano in larga parte false e non attinenti con la realtà dei fatti: viene evidenziato come i problemi di attivazione siano "asseriti" e non reali e comunque lo siano per sua esclusiva responsabilità. Ebbene anche nella memoria emerge proprio il contrario. XXXXXXXX rileva di prendere visione per la prima volta di una stampa che, stando a controparte, rappresenterebbe le cause per cui la documentazione caricata non avrebbe reso possibile la corretta attivazione della SIM. Dalla lettura emerge un solo screen in cui si legge "Non valida" e non le informazioni riportate nella memoria come "mancato inserimento di copia leggibile del proprio documento di identità e indicazione errata del codice fiscale"). Oltre a ciò, e quindi oltre al fatto che queste indicazioni non appaiono dalla schermata prodotta in memoria, non c'è coerenza con le mail ricevute in cui ad oggetto è sempre apparso il messaggio "Identificazione re-spinta, registra nuovamente il video". Mai alcun riferimento alla leggibilità dei documenti. L'istante rileva di aver tentato quattro volte di effettuare la procedura di identificazione, caricando tutti i documenti richiesti, e senza che comparisse mai un avviso circa l'asserita illeggibilità del documento di riconoscimento. L'unica evidenza che appariva lato utente era un messaggio con scritto "è in attesa di caricamento del documento", che induceva dapprima a ripetere nuovamente tutta la procedura e poi a domandare, ap-punto, il motivo della bocciatura.

Evidenza che sia assolutamente falso quindi che fosse "perfettamente a conoscenza dei motivi di bocciatura della procedura di identificazione necessaria per l'attivazione dell'utenza". A maggior ragione per il fatto che nei diversi contatti telefonici, in negozio fisico e via mail/PEC egli chiedeva proprio indicazioni

a riguardo della questione. Indicazioni comunque MAI ricevute, (fatto che ho avuto premura di segnalare innumerevoli volte). Proprio a fronte dei miei innumerevoli tentativi di risoluzione appare decisamente fuori luogo che mi venga contestata l'ordinaria diligenza. Sarebbe per contro bastato veramente poco ad Iliad per rispondermi alle diverse PEC indicandomi quanto viene scritto solo ora. Contesto in ogni caso la vostra ricostruzione che è difforme da quanto invece mi riferiva un'operatrice telefonica, la quale mi disse che non comprendeva come mai venisse rigettata la procedura in quanto tutto le risultava leggibile. Oltretutto, nell'ultima PEC inviata, ho allegato la carta di identità chiaramente leggibile. PEC nella quale comunque ho chiesto, per l'ennesima volta, venisse attivata la SIM. Qualora abbiate disponibili le registrazioni dei miei contatti telefonici sarei ben felice di accettare la loro produzione. Qualora invece queste registrazioni non esistano rimane assolutamente non riscontrabile, e quindi non provato, quanto esposto per intero nella vostra memoria poiché appare invece evidente dalle mail e dalle PEC ricevute ed inviate oltre che dallo screen del portale online lato utente l'assoluta assenza di riscontri a supporto di quanto asserite. Resterebbero quindi le telefonate per le quali dite "le sue estese circostanze sono state specificate alla controparte dal servizio clienti Iliad in sede di contatto telefonico [...]" ma delle quali non è prodotta alcuna evidenza. Poi nelle memorie è contestata una richiesta di indennizzo per una "asserita mancata risposta al reclamo". Ebbene questa richiesta di indennizzo non esiste e da me non è stata fatta come si può consultare direttamente nel portale di conciliazione. Anche l'ipotizzata trasparenza informativa è completamente mancata in conciliazione, di fatti viene prodotto uno screen parziale e quindi non completo. Allo screen completo emerge come in realtà è stata fatta da Iliad l'ennesima comunicazione monodirezionale senza effettiva disponibilità né conciliativa né risolutiva.

Di fatti alle mie contestazioni non è mai seguita risposta. Falso, inoltre, il fatto che l'eSIM permettesse il mantenimento della numerazione: in assenza di procedura di riconoscimento validata nessuna SIM (fisica o virtuale) risultava utilizzabile. Non si capisce in effetti come la documentazione non validata per l'attivazione della SIM fisica potesse essere valida per una eSIM comunque sostituita con la SIM fisica. Si allega infine evidenza di nuova SIM che ho dovuto attivare a seguito dell'ultimo riscontro negativo ricevuto da Iliad.

In conclusione, pare a chi scrive immediatamente riscontrabile il rapporto causa effetto e quindi il collegamento tra il danno da me lamentato e l'evento scatenante a voi imputato e unicamente addebitabile.

#### La replica dell'operatore.

L'operatore replica con note del 30 gennaio 2025, eccependo l'inammissibilità agli atti della procedura sia delle controdeduzioni sia delle produzioni documentali depositate irrualmente dal ricorrente in data odierna (30/01/25). La controparte non ha infatti rispettato le tempistiche per il deposito della documentazione fissate da AGCOM a pena di IRRICEVIBILITA' nella Delibera n. 203/18/CONS che regola la procedura di definizione della controversia. Nel caso di specie, la designazione del Responsabile del Procedimento è avvenuta in data 25/11/24. Pertanto il termine per il ricorrente per il deposito delle memorie di replica e delle produzioni documentali scadeva in data 29/01/25.

Si insiste pertanto affinché ogni documentazione caricata su Conciliaweb in data odierna sia espunta dagli atti della procedura poiché depositata in maniera irrutuale e tardiva.

### **3. Motivazione della decisione**

Nella fattispecie qui in esame, XXXXXXXXXX afferma di aver acquistato una sim fisica in data 6 agosto 2024, per effettuare il passaggio da esim in quanto quest'ultima non era supportata dal nuovo cellulare. Da allora, nella prospettazione dell'istante, l'operatore non ha permesso di attivare la sim in alcun modo respingendo ogni tentativo di identificazione. L'istante lamenta che, dopo aver contattato il servizio clienti telefonicamente 4 volte, una volta in negozio fisico e via PEC, non è stata data alcuna indicazione in merito alla procedura per l'attivazione o su quale fosse il problema d'ostacolo all'identificazione.

L'istante conclude chiedendo: 1) il rimborso di 7,5 euro al giorno per mancata attivazione fino alla data di risoluzione (dal 6/8/2024 al 13/10/2024 – 68 giorni); 2) il rimborso dei costi sostenuti per l'acquisto della sim (euro 9,99); 3) il rimborso della ricarica (10 euro); 4) per la perdita del numero di telefono, (la portabilità è impossibile senza numero attivo) dal 31/1/2024 al 13/10/2024 (riferimento 100 euro annui art. 10 indennizzo in caso di perdita della numerazione 347/18/CONS) e per il fatto di essere costretto a sottoscrivere una nuova offerta telefonica con altro operatore (20 euro).

All'esito dell'istruttoria, si ritiene che le richieste dell'istante non possano essere meritevoli di accoglimento.

Preliminarmente, deve essere accolta l'eccezione, formulata dall'operatore, relativamente all' inammissibilità per tardività della memoria di replica estesa dall'istante. Quest'ultima, in effetti, è stata prodotta agli atti il 30 gennaio 2025. A tal riguardo, deve essere rammentato che, ai sensi dell'art. 16, comma 2 del Regolamento di procedura, "gli operatori convenuti hanno facoltà di presentare memorie e depositare documenti, a pena di irricevibilità, entro il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento. Entro i successivi venti giorni, sempre a pena di irricevibilità, le parti possono presentare le proprie memorie di replica". In effetti, essendo stato comunicato l'avvio del procedimento in data 24 novembre 2024, il termine perentorio per il tempestivo deposito dell'istanza è spirato al sessantacinquesimo giorno successivo alla data di comunicazione di avvio del procedimento (40 + 20), che veniva a cadere in data 29 gennaio 2025. La replica dell'istante è quindi dichiarata improcedibile per tardività e la controversia è decisa prescindendo da quanto ivi rappresentato e dalle relative allegazioni.

Nel merito della questione, si esaminano le istanze di XXXXXXXXX rilevando quanto segue.

Deve premettersi innanzitutto che l'art. 4 del Regolamento indennizzi prevede che "Nel caso di ritardo nell'attivazione del servizio rispetto al termine massimo previsto dal contratto, ovvero di ritardo nel trasloco dell'utenza, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari a euro 7,50 per ogni giorno di ritardo. (...) L'indennizzo di cui al comma 1 è applicato anche nei casi di ritardo per i quali l'operatore, con riferimento alla attivazione del servizio, non abbia rispettato i propri oneri informativi circa i motivi del ritardo, i tempi necessari per l'attivazione del servizio o gli eventuali impedimenti, ovvero nel caso di affermazioni non veritiere circa l'esistenza di impedimenti tecnici o amministrativi." Sotto questo profilo, se, da un lato, l'utente lamenta di non aver ricevuto indicazioni in merito alla procedura per procedere all'attivazione da eSIM a SIM fisica oppure "indicazione su quale fosse il problema che blocca il processo", dall'altro lato il gestore eccepisce che l'impedimento all'attivazione fosse da rinvenire nelle circostanze che l'istante avesse fornito un codice fiscale errato e una copia non leggibile del documento di identità e che tali circostanze, risultanti dal gestionale Iliad, "sono rispondenti alle evidenze presenti e sempre a disposizione del cliente sulla propria area personale". Il gestore afferma nella propria difesa, quindi, che le motivazioni ostative al completamento dell'operazione siano state sempre conoscibili dall'istante e che, pertanto, non possa essere ascritta alcuna responsabilità per la mancata attivazione della SIM fisica.

Sotto il profilo probatorio, non si può trascurare la circostanza che la prospettazione di parte resistente non sia stata validamente contestata dall'istante – attesa la tardività della replica in atti.

A tal riguardo, si devono ricordare gli orientamenti costanti di Agcom e di questo Corecom secondo cui "la domanda dell'utente dovrebbe essere rigettata nel merito, qualora lo stesso non adempia l'onere probatorio su di lui incombente" (ex multis, delibere Agcom n. 70/12/CIR, n. 91/15/CIR e n. 68/16/CIR, delibera Corecom Veneto n. 37/2024) e, soprattutto, i principi in materia di onere della prova di cui all'art. 115 c.p.c., per il quale, Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita".

Ne risulta che XXXXXXXXX non appare aver validamente contestato il fatto impeditivo invocato da Iliad, e cioè la disponibilità in area personale delle comunicazioni attestanti, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento indennizzi, l'impossibilità di completare l'operazione e, di conseguenza, la conoscibilità per l'utente del motivo ostativo al completamento dell'operazione e la correlativa sua responsabilità per non aver fornito all'operatore le integrazioni di cui quest'ultimo necessitava per processare la richiesta.

Pertanto, in assenza di elementi obiettivi e inequivoci dai quali desumere la fondatezza della prospettazione dell'istante – e la conseguente responsabilità dell'operatore resistente – la decisione non può non trovare fondamento su quei fatti e quelle prove allegati da Iliad che non hanno costituito oggetto di valida contestazione da parte di XXXXXXXXX.

Da quanto sopra, discende che:

- a) in primo luogo, la richiesta sub 1) di XXXXXXXXX non può essere accolta, in quanto la disponibilità di comunicazioni nell'area personale dell'utente, in merito al motivo tecnico o amministrativo ostativo all'attivazione della SIM fisica nell'area, argomentata dall'operatore resistente e non validamente contestata dall'utente, impedisce di per sé l'applicazione dell'indennizzo per mancata attivazione del servizio, proprio perché tali comunicazioni di Iliad hanno rappresentato adempimento di quegli "oneri informativi circa il motivo del ritardo" posti a carico del gestore ai sensi dell'art. 4 del Regolamento indennizzi;
- b) conseguentemente a quanto supra di cui al punto a) non possono trovare accoglimento le richieste sub nn. 2). 3) e 4) in quanto sprovviste della circostanza fattuale che ne è il presupposto (responsabilità del gestore per mancata attivazione della SIM fisica richiesta ovvero per mancata informativa in ordine ai motivi ostativi all'attivazione del servizio).

Conclusivamente, si ritiene pertanto che l'istanza di XXXXXXXXX non possa trovare accoglimento

**Tutto ciò premesso**, il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono integralmente riportate;

All'unanimità dei voti espressi a scrutinio palese

### **DELIBERA**

1. Di rigettare l'istanza di XXXXXXXXX nei confronti di Iliad Italia S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa.
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.
4. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il Dirigente  
Fto(\*) Maurizio Santone

Il Presidente  
Fto(\*) Avv. Marco Mazzoni Nicoletti

Il verbalizzante  
Fto(\*) Arianna Barocco

(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.